

FISCO NEWS agosto 2012 Roma il 20/09/2012

AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

## Incentivi per le imprese all'acquisto di auto «ecologiche»

Le misure sono state introdotte nel DL crescita e sviluppo, la cui legge di conversione è stata approvata in via definitiva

Con il combinato disposto degli artt. 17-*decies* e 17-*undecies* del DL 83/2012 (la cui legge di conversione è stata approvata in via definitiva venerdì scorso dal Senato), sono stati introdotti alcuni **incentivi** per l'acquisto di **nuovi veicoli "ecologici"**, immatricolati tra il **1° gennaio 2013** e il **31 dicembre 2015**. Il veicolo acquistato non deve essere già stato immatricolato in precedenza.

I fondi previsti sono destinati per la maggior parte a imprese e professionisti, per l'aggiornamento dei propri veicoli aziendali; tali soggetti, per accedere all'incentivo, devono consegnare per la **rottamazione** un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve inoltre appartenere alla **medesima categoria** del veicolo acquistato e deve essere **immatricolato** almeno **10 anni** prima dalla data di acquisto del nuovo veicolo.

Per quanto riguarda le misure degli incentivi, a coloro che acquistano nel **2013 e 2014** in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive, è riconosciuto un contributo pari al:

- **20%** del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di **5.000 euro**, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a **50 g/km** (art. 17-*decies*, comma 1, lett. a);
- 20% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di **4.000 euro**, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a **95 g/km** (lett. c);
- 20% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di **2.000 euro**, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a **120 g/km** (lett. e);

Per gli acquisti effettuati **nel 2015** il contributo **scende**. Infatti, è previsto il riconoscimento di un contributo pari al

- **15%** del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di **3.500 euro**, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km (lett. b);
- 15% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di **3.000 euro**, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km (lett. d);

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

- 15% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di **1.800 euro**, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km (lett. f).

L'articolo 17-*undecies* definisce le risorse destinati a tali misure: si tratta di un totale di **140 milioni di euro** (50 per il 2013, 45 per ciascuno degli anni 2014 e 2015). Per quanto riguarda il **2013, 15 milioni** di euro sono previsti per l'acquisto dei veicoli con emissioni fino a 50 g/km (lett. a) e a 95 g/km (lett. c), ma una quota pari al **70%** degli stanziamenti viene assegnata alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi ai sensi dell'art. 82 del Codice della Strada o alla sostituzione dei veicoli utilizzati come beni strumentali nell'esercizio di **imprese, arti e professioni**. Altri 35 milioni di euro sono destinati all'acquisto di veicoli con emissioni fino a 120 g/km (lett. e), interamente destinati alle ipotesi sopra riportate.

## Obbligo di fatturazione con molte deroghe

L'ipotesi più importante di differimento disciplina la «fatturazione differita»

L'ipotesi più importante di differimento degli obblighi di fatturazione è quella di cui all'art. 21, comma 4, del DPR n. 633/1972, che disciplina la “**fatturazione differita**”, in base alla quale la fattura può essere emessa nel mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione sulla scorta di un **DDT** o comunque di un altro documento idoneo ad individuare gli autori dell'operazione ed avente le caratteristiche enunciate dal DPR n. 472/1996.

In particolare, è possibile fruire di due modalità:

- “fatturazione **differita ordinaria**”: la fattura, emessa dallo stesso soggetto che ha emesso il documento di trasporto, viene rilasciata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della consegna o spedizione del bene. In questo caso, momento di effettuazione dell'operazione e momento di esigibilità dell'imposta coincidono;

- “fatturazione **super-differita**”: la fattura, emessa nell'ambito di “cessioni triangolari interne” da parte del secondo cedente sulla base del documento di trasporto emesso dal primo cedente, viene rilasciata entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni. L'esigibilità dell'imposta, quindi, non coincide con il momento di effettuazione dell'operazione.

Ad prescindere dalla modalità di fatturazione differita, è necessario indicare in fattura, tra le altre cose, gli estremi del DDT o di altro documento equivalente dal quale risulti l'operazione, riportando data e numero degli stessi.

### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Nell'ipotesi in cui vengano versati **acconti**, se questi sono **contestuali** all'emissione di un **DDT**, si può fruire del **differimento** della fatturazione; se sono versati prima dell'emissione del DDT, il cedente dovrà emettere la relativa fattura "immediata" entro lo stesso giorno del pagamento.

Se, in virtù di disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici o clausole contrattuali, il **prezzo non** è ancora **conosciuto** alla data di effettuazione dell'operazione, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui sono noti gli elementi necessari per poter determinare il prezzo o il prezzo è stato comunque determinato (DM 15 novembre 1975). In caso di acconti, si dovrà, naturalmente, emettere regolarmente la fattura, anche se limitatamente agli importi incassati. Le cessioni il cui prezzo non sia ancora determinato devono risultare da **annotazioni** nei **libri o registri** di cui al comma 5 dell'art. 1 del DPR n. 441/1997 (registri per superare la presunzione di cessione e/o acquisto) o da DDT (o documenti equiparati). In entrambi i casi, va indicato il riferimento al DM 15 novembre 1975. Allo stesso tempo, sulle fatture va riportata l'indicazione dei libri o registri o dei documenti di trasporto sui quali è stata realizzata la descritta annotazione.

Notai, **commercialisti**, nonché avvocati, fruiscono del **termine speciale** di **60 giorni** per fatturare ai clienti le somme ricevute in deposito unitamente e indistintamente, cioè sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto dei clienti (DM 31 ottobre 1974). Tale disciplina si applica solo se il professionista riceve dal cliente una somma che comprende in parte gli onorari e in parte le spese sostenute per assolvere alle diverse formalità (oneri di registrazione, ecc.) e non si può individuare l'importo relativo ai compensi percepiti. La somma in denaro in questione va annotata globalmente in un **apposito registro**, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del DPR n. 633/1972 (sono esonerati dalla tenuta dell'apposito registro i professionisti che adottano la contabilità ordinaria).

Inoltre, gli **autotrasportatori** per conto terzi iscritti nel relativo albo possono emettere, non oltre il pagamento, anche parziale, del corrispettivo, una sola **fattura riepilogativa** con riferimento a più operazioni effettuate in ciascun trimestre solare verso lo stesso committente. Le fatture emesse possono essere registrate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione. Il differimento degli obblighi si realizza poi per i **passaggi di beni** dal committente al commissionario, in relazione ai quali la fattura può essere rilasciata entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione (DM 18 novembre 1976).

Anche le cessioni di beni relativi a **contratti estimatori**, nei quali una parte consegna una o più cose mobili all'altra, la quale si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca i beni entro il termine stabilito (DM 18 novembre 1976), e per quelle operazioni effettuate dalle imprese fuori dalla loro sede attraverso dipendenti o ausiliari del commercio, oltre alle imprese che operano attraverso sedi secondarie o altre dipendenze (filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili) che non provvedono direttamente a fatturazione e

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

registrazione, la fattura può essere rilasciata entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Ancora, i soggetti che effettuano **traghetamento** di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali hanno 60 giorni a disposizione dalla data di ricevimento della richiesta, mentre, per le **banche**, il termine dell'emissione è il mese solare successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Infine, per i **concessionari di autostrade**, il termine è di 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta – 60 giorni dalla fine del mese in cui sono stati eseguiti i transiti nel caso di pagamento dei pedaggi mediante carta di credito e per le cessioni di imballaggi non restituiti (entro il 31 gennaio, con fattura cumulativa per tutte le consegne effettuate nell'anno precedente).

## Pronto il Regolamento per il tirocinio da revisore

I contenuti sono stati fissati dal MEF con il DM 146/2012, pubblicato ieri in Gazzetta

Finalmente pronto il Regolamento relativo al **tirocinio** per l'esercizio dell'attività di **revisore legale** dei conti annuali e consolidati. A fissarlo il Decreto del Ministero dell'Economia n. 146/2012, pubblicato nella G.U. n. 201/2012 di ieri insieme agli altri due DM riguardanti la revisione.

Come noto, si tratta del regolamento attuativo dell'art. 3 del DLgs. 39/2010, con il quale erano già stati precisati i criteri fondamentali per l'esecuzione della pratica. Tra questi:

- la **durata "almeno triennale"**;
- lo svolgimento presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno **Stato comunitario**;
- i **contenuti** da indicare nel Registro del tirocinio per ciascun praticante (generalità complete, data d'inizio della pratica, soggetto presso cui la stessa viene svolta ed eventuali trasferimenti o interruzioni).

Al comma 8 dello stesso art. 3, il DLgs. 39/2010 prevedeva che – attraverso un **successivo regolamento** – i Ministeri dell'Economia e della Giustizia dovessero stabilire le modalità di attuazione, ossia il contenuto delle domande d'iscrizione al Registro del tirocinio, le regole per lo svolgimento e per il rilascio dell'attestazione conclusiva, e gli obblighi informativi a carico dei tirocinanti e dei soggetti presso cui la pratica viene svolta.

Il DM 146/2012 interviene quindi a colmare la lacuna, mettendo a sistema le previsioni di cui all'art. 3 del DLgs. 39/2010. Per quanto concerne le informazioni da indicare nel

### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Registro del tirocinio, sopra elencate, il DM precisa che le stesse sono conservate in forma elettronica e accessibili gratuitamente dal **sito web del MEF**. Sullo stesso sito è possibile reperire il **modello di domanda d'iscrizione**, da compilare, sottoscrivere e inoltrare per via telematica.

La **domanda** deve contenere i seguenti dati:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del richiedente;
- residenza o – se all'estero – domicilio in Italia;
- attività esercitata;
- possesso dei requisiti di onorabilità;
- titolo di studio;
- recapito (anche elettronico) presso cui si intende ricevere le relative comunicazioni;
- nome e numero d'iscrizione nel Registro del soggetto presso cui si svolge la pratica;
- avvenuto versamento del contributo d'iscrizione.

Entro **90 giorni** dalla data di ricevimento della domanda, il Ministero dell'Economia provvede all'**iscrizione nel Registro del tirocinio**, riservandosi la facoltà di controllare “in ogni momento” la veridicità dei contenuti. Per contro, il tirocinante ha l'obbligo di avvertire il MEF in caso di eventuali variazioni dei dati, entro 15 giorni dall'avvenuta modifica. Restano confermate la **durata minima di 3 anni** (che decorre dalla data di ricezione della domanda d'iscrizione nell'apposito Registro) e la necessità di svolgere la pratica presso un revisore legale o una società di revisione, abilitati in uno Stato dell'Ue e iscritti nell'elenco dei revisori attivi. A conclusione di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante ha 60 giorni di tempo per compilare una **relazione** sulla propria attività, specificandone atti e compiti; la relazione dovrà poi essere sottoscritta dal revisore legale.

In caso di **trasferimento** presso un altro revisore o società di revisione, il tirocinante è tenuto a comunicare la modifica al MEF entro 15 giorni, allegando le attestazioni di avvenuta cessazione e di inizio del tirocinio, “rilasciate dai soggetti presso i quali, rispettivamente, il tirocinio è stato svolto e deve essere proseguito”. In assenza della **comunicazione preventiva**, il trasferimento non è valido e, dunque, nemmeno il relativo periodo di tirocinio.

Qualora l'eventuale causa di sospensione della pratica non venga rimossa entro 2 anni, scatta la **cancellazione** dal Registro del tirocinio, opzione applicabile anche nell'ipotesi di rinuncia da parte del soggetto o di perdita dei requisiti di onorabilità. Tra le cause di **sospensione** figurano il servizio militare o civile (non oltre un anno), la gravidanza (non oltre un anno), la malattia e l'infortunio (non oltre un anno), il trasferimento all'estero per ragioni di lavoro o studio (non oltre due anni). Anche nelle ipotesi citate, il tirocinante ha **15 giorni** di tempo per darne notizia al MEF; per poter riprendere la pratica, entro **30 giorni** dall'esaurimento della causa di sospensione, il tirocinante deve avvertire il Ministero.

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it



Professionisti d'Impresa  
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

Quanto alla **disciplina transitoria**, gli iscritti al previgente Registro del tirocinio, purché in regola con le relazioni annuali, passano di diritto nel “nuovo” Registro. Coloro che invece non fossero in regola possono accedere soltanto se, entro 180 giorni dal 13 settembre 2012 (data di entrata in vigore del DM), ne faranno richiesta.

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
[inforoma@studiocastellano.com](mailto:inforoma@studiocastellano.com)

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
[info@studiocastellano.com](mailto:info@studiocastellano.com) - [castellanovincenzo@virgilio.it](mailto:castellanovincenzo@virgilio.it)